

n. 1621/2018 RG



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

sezione specializzata

**in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione
dei cittadini dell'Unione Europea**

composta da:

dott. Roberto Beghini

- presidente relatore -

dott. Serena Alinari

- giudice -

dott. Marco Tamburrino

- giudice -

nel procedimento **n. 1621/2018 RG**

promosso da



ammesso al patrocinio a spese dello Stato con l'Avv. Fulvio **Fameli**

contro

**Ministero dell'Interno - Commissione territoriale per il riconoscimento della
protezione internazionale di Verona**


con l'intervento del

Pubblico Ministero

in persona del sostituto Procuratore dott. Marco Gallina

pronunzia il presente

D E C R E T O

Con atto depositato in data 9.05.2018, On. , entro 30 giorni dalla comunicazione avvenuta il giorno 10.04.2018, ha impugnato il provvedimento del 02.03.2018, con cui la Commissione Territoriale di Verona ha rigettato la sua domanda di protezione internazionale, chiedendo di riconoscergli lo status di rifugiato; in via subordinata, la protezione sussidiaria; in via ulteriormente subordinata, la protezione umanitaria.



Veniva fissata l'udienza di comparizione e il Ministero dell'Interno – Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona, essendo stato ritualmente citato in giudizio si costituiva chiedendo nel merito la conferma del provvedimento impugnato.

Assunto l'interrogatorio libero della ricorrente con l'ausilio di un interprete, all'esito ella insisteva per l'accoglimento del ricorso.

Interveniva nel presente procedimento il Pubblico Ministero, che concludeva per il rigetto del ricorso.

Ciò premesso, nel merito, ritiene il Collegio opportuno, in via preliminare, fornire un ragguaglio del quadro normativo che viene in rilievo nel caso in esame.

Sul piano delle fonti di diritto interno, la materia è disciplinata dal D.lgs. 19.11.2007 n.251.

Il suddetto decreto (recependo sul piano interno le definizioni già contenute nella Convenzione di Ginevra del 1951, nonché nella normativa comunitaria) definisce all'art. 2, comma 1, lett. e) “rifugiato” il “cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni suindicate e non può, o a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10”.

Il D.lgs. 25/2008 (che ha recepito la Direttiva CE 2005/85 del Consiglio) contiene identica definizione (all'art. 2, comma 1, lett. d) e precisa che per “stranieri” debbano intendersi “i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea” o “apolidi”.

Gli artt. 7 ed 8 del decreto 251/2007 forniscono le definizioni dei concetti di “atti di persecuzione” e dei “motivi” per cui gli stessi devono essere realizzati.

In particolare, l'art. 7 dispone che:

“1. Ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente:

a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per



cui qualsiasi deroga è esclusa ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo;

b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 2 possono, tra l'altro, assumere la forma di:

a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;

b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;

c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;

d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;

e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2;

e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale;

f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia".

Ulteriore presupposto perché venga riconosciuto lo status di rifugiato è che gli atti di persecuzione siano stati posti in essere per i motivi indicati dal successivo art. 8 del citato decreto, il quale fa particolare riferimento:

a) alla razza, il cui concetto include considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico;

b) alla religione, la cui nozione ricomprende le nozioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;



c) alla nazionalità, con particolare riferimento all'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato;

d) al particolare gruppo sociale di appartenenza, inteso quale pluralità di membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana;

e) all'opinione politica, intesa come professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 5 e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.

Per quanto concerne, invece, la protezione sussidiaria lo stesso decreto definisce, all'art. 2, comma 1, lett. g), "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" il "cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito nel presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese."

Il concetto di danno grave è richiamato dal successivo art. 14 del decreto citato, il quale specifica che per danno grave debba intendersi:

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
- c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.



Ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, l'art. 5 del decreto citato dispone che l'attività di persecuzione, ovvero il grave danno debbano essere riconducibili:

- a) allo Stato;
- b) a partiti politici od organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;
- c) a soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi.

Il nostro ordinamento riconosce un'ulteriore forma di tutela dello straniero, disciplinata dall'art. 5 comma 6 del D.lgs. 286/98.

Va precisato, preliminarmente, che il D.L. nr. 113/18, convertito in **L. 1 dicembre 2018, n. 132** in vigore dal 04 dicembre 2018, ha comportato l'abrogazione dell'art. 5 comma 6 del D.Lgs. 286 del 1998, ma i nuovi criteri dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 tuttavia, non possono essere applicati ai procedimenti in corso ex art. 11 Disp. Prel. C.c.; la nuova previsione (di riduzione dei casi di rilascio del permesso umanitario solo ai casi di cui all'art. 19 commi 1.1. T.U.) ha natura sostanziale e non processuale ed, inoltre, la protezione umanitaria atteggiandosi ad una delle tre componenti del diritto all'asilo costituzionalmente protetto, è una condizione che preesiste al suo riconoscimento e che, come ha affermato la Corte di Cassazione nr. 4455/18, va accertata e non riconosciuta (sulla natura dichiarativa del provvedimento v. S.U. 907/99 e nella Direttiva Qualifiche il considerando 21).

Inoltre, diversamente opinando, si verrebbe a creare un'irragionevole discriminazione tra coloro che hanno presentato la domanda di protezione prima del 5.10.2018 o radicato una controversia prima di quella data – magari molto tempo prima. Senza avere la definizione del procedimento nei termini indicati dal legislatore, con quelli che invece sono stati decisi dopo il 5.10.2018, facendo dipendere il diverso trattamento dai tempi e dal grado di efficienza dell'organizzazione giudiziaria.

Situazione di disparità di trattamento dipendente da elementi del tutto casuali che potrebbe aprire anche un fronte risarcitorio e anche profili di illegittimità costituzionale.



Pertanto, con l'arrivo sul territorio nazionale e con la presentazione del modello C/3 si è acquisito il diritto a presentare la domanda di protezione (ovvero di tutte le forme di protezione ex art. 10 Costituzione) e a quel momento si aggancia la normativa applicabile al caso concreto. In tal senso si è pronunciata anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4890 del 2019.

Verificato, pertanto di doversi applicare al caso in esame la disciplina prevista dal D.Lgs. 286/1998, occorre soffermarsi sull'art. 5 comma 6 del D.lgs. 286/98 il quale dispone che: "Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (...)". A differenza di quanto previsto per gli istituti precedentemente richiamati, i presupposti per il rilascio del predetto permesso di soggiorno (individuati, alternativamente, in "seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano") non sono definiti in maniera altrettanto analitica. In particolare, non viene fornita alcuna indicazione normativa, sul modo e, soprattutto sui limiti, entro i quali debba essere circoscritta la nozione di "motivi umanitari". La giurisprudenza maggioritaria ritiene che la forma di protezione cd. per motivi umanitari debba essere riconosciuta in capo a quei soggetti che si trovano esposti a particolari condizioni di vulnerabilità per cause dipendenti da fattori soggettivi, come ad es. motivi di salute o di età, oppure per ragioni di carattere oggettivo, connesse, in particolare, alla situazione sociale, economica, politica, umanitaria nella quale si trova il paese di provenienza del migrante (come ad es. una grave instabilità politica, violenza generalizzata, persistenti violazioni di diritti umani, carestie, disastri naturali o ambientali o altre situazioni simili). L'ampio margine di discrezionalità che il legislatore sembra aver riservato nell'interpretazione della norma richiamata rende necessario l'impiego di un rigoroso vaglio critico da parte del giudice al fine di non vanificarne la ratio di protezione ed evitare, al tempo stesso, un'abnorme estensione dell'istituto.

A questo punto, occorre verificare se la vicenda rappresentata dalla Sig.ra Or. [REDACTED], consenta il riconoscimento di una delle forme di protezione precedentemente citate.



In sede di audizione davanti alla Commissione Territoriale, la ricorrente dichiarava di essere cittadina nigeriana, di etnia edo e di religione cristiana, di essere cresciuta successivamente in Niger State, di avere perso entrambi i genitori in un incidente stradale nel 2014, di essere figlia unica e di avere frequentato la scuola diplomandosi alla scuola secondaria e successivamente frequentando per tre anni un corso per la pubblica amministrazione. Ha, quindi, precisato di avere lasciato la Nigeria perché, dopo la morte dei genitori, lo zio paterno voleva farle sposare un uomo anziano e al suo rifiuto veniva minacciata di morte e maltrattata, fino a quando veniva cacciata di casa. Rivoltasi alla polizia, tuttavia, questa non interveniva ritenendo si trattasse di liti familiari. Anche i familiari della madre rinunciavano ad intervenire in sua difesa e così decideva di recarsi a casa di una sua compagna, che le dava ospitalità per alcuni mesi. In tale circostanza, conosceva per strada una donna di nome Joy, che la portava a casa sua e, in cambio di aiuto nei lavori domestici, le dava ospitalità per circa otto mesi, al termine dei quali la portava in Libia per venderla a sua insaputa ad un uomo, che la faceva prostituire. Dopo dieci mesi, la ricorrente riusciva a scappare da quell'uomo, incontrando per strada un ragazzo del Camerun di nome John, che la portava a casa sua, e dopo due giorni le faceva intraprendere il viaggio per l'Italia gratuitamente, arrivando così in Italia il 14 aprile 2016. Infine ha precisato di non volere fare ritorno in Nigeria perché teme che i suoi familiari potrebbero ucciderla, non avendo voluto sposare l'uomo anziano da loro proposto ed, inoltre, teme che madama Joy possa rintracciarla e riportarla all'uomo a cui l'aveva venduta e che la farebbe nuovamente prostituire. A tal proposito la Commissione Territoriale ha evidenziato che la ricorrente nonostante sia stata informata sulle misure poste in essere dallo Stato italiano contro la tratta di essere umani per scopo di natura sessuale, ha dichiarato di non essere vittima di simili trattamenti.

In sede di interrogatorio libero ha confermato le dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale, sia pure con molte discrasie, aggiungendo: di non avere mai subito la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante nel suo Paese di origine essendo stata picchiata solo dai suoi familiari; che nella zona della Nigeria dove abitava non ci sono conflitti se non di natura politica; di non avere mai ricevuto condanne; di non essere mai stata arrestata; di non far parte di partiti politici. Inoltre, ha dichiarato: *“Non posso tornare perché se vado lì temo*



madama Joy e poi non mi fido della mia famiglia” ... “Sto lavorando come cameriera ai piani allo Sheraton Hotel a Bolzano con un contratto a tempo determinato”.

La Commissione Territoriale, in merito alla documentazione prodotta dalla ricorrente già in quella sede a supporto della sua richiesta, ha ritenuto la stessa non rilevante ai fini della fondatezza della domanda.

In ogni caso, la Commissione ha ritenuto che la narrazione della ricorrente fosse scarsamente circostanziata e non credibile ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, trattandosi semmai di ragioni fondate su questioni di tipo familiare e quindi di natura privatistica. In particolare, è risultato non verosimile che la ricorrente, ormai venticinquenne ed istruita all'epoca dei fatti, non fosse in grado di farsi giustizia, ricorrendo alle autorità locali, così da recuperare il patrimonio lasciato dai suoi genitori, come la casa, essendo lei unica erede e scacciando così lo zio paterno che se ne era impossessato; inoltre, è apparso poco credibile che durante i mesi in cui ha convissuto con madama Joy, non avesse intuito quale attività svolgesse e il vero motivo per cui la conduceva in Libia.

A parere di questo Collegio vanno parzialmente condivise le osservazioni formulate dalla Commissione Territoriale nel provvedimento impugnato in merito alla non credibilità della ricorrente e non plausibilità e coerenza del racconto svolto, rilevando che, effettivamente, nella vicenda narrata vi sono aspetti poco chiari che non rendono la storia personale della ricorrente del tutto plausibile e coerente, non potendola ritenere per questo completamente veritiera.

In particolare, si rileva che: **1)** dinnanzi alla Commissione territoriale la ricorrente ha dichiarato di avere frequentato la scuola fino all'anno 2013 e di avere frequentato dopo le scuole secondarie un corso triennale per la pubblica amministrazione, mentre in questa sede sul punto ha diversamente dichiarato *“In Nigeria ho frequentato la scuola primaria e secondaria studiando per 12 anni. Ho smesso di andare a scuola perché non vi erano soldi” ... “Io ho iniziato a studiare a 6 anni e ho frequentato per 6 anni e la secondaria per 6 anni e alla fine ho terminato così i miei studi a 20 anni“; **2)** dinnanzi alla Commissione Territoriale ha precisato di essere figlia unica mentre a questo Tribunale ha precisato di avere avuto un fratello *“che è morto all'età di 2 anni nel sonno“; **3)** dinnanzi alla Commissione Territoriale ha dichiarato, in merito all'attività lavorativa, di avere**



aiutato sua madre nel negozio di parrucchiera, mentre in questa sede ha dichiarato *“Io non lavoravo e andavo a scuola“*; **4)** innanzi alla Commissione Territoriale ha dichiarato che, una volta appresa l'intenzione dello zio paterno di volerle fare sposare un uomo anziano, lei ha presentato a lui il suo ragazzo, ma questi è stato picchiato e così, a causa del pestaggio e delle minacce subite il ragazzo che frequentava già prima della morte dei suoi genitori, ha troncato la loro relazione sentimentale, perdendo così l'amore della sua vita; nulla, inspiegabilmente, ha riferito in merito a questa vicenda durante la narrazione della sua storia svolta dinnanzi al Tribunale; **5)** innanzi alla Commissione territoriale ha raccontato che, dopo essere stata cacciata di casa dallo zio paterno, ha trovato ospitalità da una sua compagna di classe, che l'ha portata a casa sua, convivendo così con lei e la sua famiglia per due mesi, fino ad incontrare, per caso per strada, madama Joy; in modo completamente difforme ha, invece, riferito al Tribunale *“ ... i primi giorni ho dormito su un tavolo al mercato. Poi ho chiamato un amico raccontandogli cosa mi era accaduto e mi ha ospitato a casa sua e non era sposato. Anche lui viveva a Nassarawa. Dopo una settimana che ero ospitata a casa sua lui è tornato a casa ubriaco ed ha iniziato a toccarmi mentre io gli dicevo di non farlo ma lui mi ha violentato. Io lo conoscevo perché abbiamo fatto la stessa scuola. Io mi fidavo di lui perché eravamo molto amici. Lui aveva 25 anni e la violenza l'ho subita nel 2015. Non sono andata alla Polizia perché la prima volta che c'ero andata loro non mi hanno aiutata. Dopo la violenza di quella sera sono scappata di casa e mentre piangevo seduta in strada ho incontrato una signora che si chiama Madame Joy che io non conoscevo prima.”*; **6)** in Commissione Territoriale ha dichiarato di essere rimasta con lui, che l'ha costretta a prostituirsi per dieci mesi, prima di riuscire a fuggire e trovare un uomo di nome John, che l'aiutava gratuitamente a fuggire in Italia, mentre ha diversamente quantificato tale periodo al Tribunale, dichiarando di essere rimasta con l'uomo che la faceva prostituire per sei mesi, per poi riuscire a fuggire ed incontrare un uomo di nome Isaac che l'aiutava ad arrivare in Italia gratuitamente.

Alla luce di tali rilievi appare evidente come la ricorrente a distanza di pochi mesi trascorsi tra l'audizione in Commissione Territoriale e quella successiva dinnanzi a questo Tribunale, abbia fornito due narrazioni della sua storia vissuta in modo



divergente su dettagli anche di particolare rilievo, risultando in tal modo inevitabilmente non credibile.

Questo Collegio, pertanto, condivide la decisione della Commissione Territoriale, ritenendo che quanto narrato dalla ricorrente non consente di ritenere integrati i presupposti per la concessione dello status di rifugiato.

A ciò si aggiunga che i fatti allegati dalla ricorrente, hanno a oggetto minacce poste in essere da soggetti privati, in una regione della Nigeria, ove, secondo le informazioni ricavabili da fonti attendibili, la ricorrente potrebbe ricorrere alla protezione interna del paese e che essa stessa nell'interrogatorio libero ha escluso la presenza di conflitti o violenza indiscriminata nel suo Paese. Del resto, il motivo dichiarato dalla ricorrente per cui non vuole fare rientro nel suo Paese, si basa proprio sul timore che potrebbe essere ucciso, ma senza che sia chiara la sua colpa e circostanziata da alcun elemento.

La vicenda descritta dalla ricorrente non integra gli estremi della persecuzione personale e diretta di cui all'art. 7, D.lgs. 251/2007 tenuto conto dell'intensità e della gravità dell'episodio narrato.

Al fine, poi, di valutare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, considerato che il complessivo quadro allegativo fornito dalla ricorrente non è esauriente per i motivi sopradetti, il giudizio di veridicità alla stregua degli altri indici (di genuinità intrinseca) deve essere integrato con il giudizio di veridicità delle dichiarazioni con l'assunzione delle informazioni relative alla condizione generale del Paese (v. Cass. 16202/2012; 10202/2011).

Ebbene, riguardo alla situazione del Paese di provenienza, non si evidenzia una situazione di criticità tale da consentire, di per sé, la concessione della protezione sussidiaria richiesta, non sussistendo nel caso concreto gli elementi di prova dai quali desumere l'esistenza di un rischio effettivo dello stesso di subire un grave danno alla propria persona in caso di rientro nel Paese di origine. La stessa ricorrente ha dichiarato di non avere mai ricevuto condanne a morte; di non avere mai subito tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante nel suo paese di origine; che nel suo Paese di origine non ci sono violenze indiscriminate e conflitti.

La necessaria dimensione individuale del pericolo ed il conseguente onere probatorio gravante sulla stessa, possono eccezionalmente venir meno, qualora



nel Paese di origine il conflitto armato sia caratterizzato da un elevato livello di violenza indiscriminata.

Passando all'esame dell'attuale situazione della Nigeria, in adempimento degli oneri istruttori previsti in capo al giudice ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 25 del 2008, in considerazione del fatto che la zona di provenienza del richiedente è Benin City, situata nello Stato Edo, facente parte dei sei stati del Delta del fiume Niger, si rileva quanto segue.

La Nigeria è una grande nazione federale suddivisa al proprio interno in 36 stati nei quali si delineano realtà variegate, differenti popolazioni ed etnie, religioni e forme di governo, presentandosi, quindi, spesso situazioni sensibilmente differenti tra i diversi Stati. Facendo riferimento a quanto esposto nel report annuale del 26.12.2017 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, la situazione interna in materia di sicurezza si delinea nel seguente modo: nello Stato Abia, ci sono stati degli scontri in settembre tra le forze di sicurezza ed il movimento secessionista degli indigeni del Biafra; nelle regioni centrali ci sono stati violenti scontri tra contadini e pastori che hanno amentato le tensioni tra le comunità; a luglio sono morte circa cento persone in due incidenti negli stati Kaduna e Benue; il 16 ottobre sono state uccise 29 persone mentre cercavano riparo in una scuola nello stato Plateau; il livello di violenza armata nella zona del delta rimane basso grazie al programma di reintegrazione dell'amnistia, ad un nuovo dispiegamento di truppe nei sei stati del delta e ad iniziative di pace da parte dei leader locali, regionali e nazionali. Il principale pericolo per la sicurezza nello stato della Nigeria è rappresentato da Boko Haram, organizzazione terroristica jihadista sunnita che continua ad effettuare raid e incursioni, spesso con kamikaze suicidi, normalmente donne e bambine, ed ordigni esplosivi, prendendo di mira luoghi affollati e, recentemente, anche le forze di sicurezza, come dimostrano gli attacchi che sono avvenuti a Marte e vicino Damboa, entrambi nello stato del Borno. Come si legge nell'aggiornamento mensile della situazione in Nigeria redatto dal UNHCR per il mese di novembre, l'attività di Boko Haram è stata registrata nella zona nord-ovest dello stato del Borno e nel nord-est dello stato Yobe, zona nella quale si crede che operi la fazione al-Barnawi; anche dalla cartina illustrativa facente parte del medesimo documento si può ben notare che le zone colpite sono gli stati del Borno, Yobe e Adamawa. I maggiori attacchi terroristici si sono verificati negli stati di Borno, Yobe, Adawama



e Gombe State e recenti gravi attentati-bomba suicidi si sono registrati anche nelle città di Jos (Plateau State), Kano (Kano State) e Zaria (Stato di Kaduna). Altri maggiori attentati si sono registrati a Kaduna, Jos, Bauchi, Abuja e Gombe, Kuje e Nyanya (pag.8 dell'estratto dal sito internet Viaggiare Sicuri della Farnesina). Ne consegue, quindi, che nello stato di provenienza della ricorrente, non si ravvisa né un conflitto armato né una situazione di violenza indiscriminata così grave da ritenere che un civile rientrato nel paese, per la sola presenza sul territorio, correrebbe un rischio effettivo di subire una minaccia alla vita, non sussistendo, pertanto, le condizioni richieste dal citato art. 14 D.lgs. n. 251 del 2007 ai fini del riconoscimento della misura protettiva in questione.

Tuttavia, occorre rilevare che la ricorrente ha riferito fatti essenzialmente coerenti e plausibili con una ricostruzione della vicenda che trova precisi riscontri nel fenomeno della tratta di giovani donne destinate alla prostituzione molto diffuso in Nigeria. Nel racconto della ricorrente vi sono una serie di elementi tipici di questo tipo di reclutamento. In particolare corrispondono al *modus operandi* utilizzato dalle organizzazioni criminali dedite al reclutamento e allo sfruttamento della prostituzione delle donne nigeriane le seguenti circostanze riferite dalla ricorrente: 1) primo contatto dell'organizzazione tramite un personaggio di spicco della comunità di cui la donna si fida; 2) sottoposizione al rito wooddo 3) presenza di una figura femminile chiamata "madame" che dichiara alle ragazze di effettuare un prestito in danaro per aiutarle a espatriare dietro l'assunzione dell'impegno a restituire la somma versata 4) rivelazione alle ragazze dell'occupazione che dovranno svolgere, una volta arrivate nello stato europeo di destinazione, solo dopo che le donne si sono allontanate dal paese natio. Le fonti informative consultate (vedi F. Bosco, (Emerging Crimes and Counter Human Trafficking, UNICRI), Tratta di persone Nigeria-Italia. Caratteristiche del fenomeno e criticità), riferiscono che *"un elemento di particolare rilevanza è il giuramento che la donna (adulta o minore) deve sostenere di fronte a coloro che partecipano all'organizzazione del viaggio e che l'aiutano ad espatriare ufficializzando anche davanti ad avvocati civili oppure davanti a figure religiose (in genere il baba-low, che svolge una funzione di garanzia e controllo all'interno delle comunità locali) l'impegno alla restituzione del denaro ricevuto. Impegno che viene suggellato tra le parti (donna o giovane migrante e le persone "benefattrici" o "sponsor" - comunemente chiamate maman - che le aiutano nell'impresa) da riti che in parte, si*



richiamano alle pratiche tradizionali del woodoo o ju-ju. Questo giuramento celebrato dal baba-low o native-doctor, nello shiran, il luogo preposto alle funzioni rituali, ingiunge alle donne di rispettare senza possibilità di negoziazione, il patto di restituzione del denaro ricevuto una volta arrivate a destinazione ed iniziato il lavoro promesso e prefigurato dalle maman-sponsor. La tenacia e l'ostinazione con cui le ragazze tengono fede al patto, deriva dalla forza con cui il sistema culturale di riferimento è ancora tenuto vivo attraverso queste pratiche rituali. La maman è la benefattrice e lo sponsor dell'operazione di espatrio”.

La lettura del racconto fornito dalla ricorrente alla luce del quadro generale di riferimento sopra riportato, rende più che plausibile la motivazione addotta dalla stessa sulle ragioni che l'hanno indotta a non riferire alla Commissione di questi fatti, ossia la paura che, venendo meno all'impegno assunto a seguito del rito woodoo, l'incolumità fisica sua potesse essere in pericolo.

Al riguardo occorre rilevare, quale ulteriore elemento che denota la credibilità del racconto come riferibile ad un episodio di tratta per motivi sessuali, che la ricorrente ha fornito sub doc. 5 del ricorso documentazione fotografica attestante la presenza di cicatrici sul suo corpo che la stessa ha dichiarato esserle state procurate dalla moglie dello zio paterno con un rasoio quando aveva rifiutato di sposare l'uomo da loro proposto. Ebbene, molte delle ragazze e quasi tutte quelle che provengono dalla Nigeria presentano delle incisioni su alcune parti del corpo ricorrente (viso, spalle, seno). Si tratta di incisioni eseguite con una lametta, un rasoio o con un bisturi affilato per indicare l'appartenenza etnica ed in genere vengono seguiti dai genitori o da un parente sul soggetto ancora bambino. Tuttavia, tale pratica viene utilizzata anche alle ragazze “trafficate” durante il rito woodoo che suggella il patto (il contratto) con cui nasce la condizione di schiavitù della stessa. Si tratta di cicatrici indelebili che ricordano per sempre alla ragazza la promessa di pagare e ce la stessa quindi appartiene a chi le ha pagato il viaggio verso l'Italia.

Considerata però la *"ragionevolezza dei fatti esposti, la consistenza generale e la coerenza della storia del richiedente, gli elementi corroborativi adottati dal richiedente a supporto delle sue dichiarazioni, nonché la coerenza rispetto alla comune conoscenza e ai fatti notori e la situazione conosciuta relativamente al paese d'origine"* (si veda in particolare le conclusioni del rapporto nazionale della Commissione diritto di asilo del luglio 2014 sul traffico illegale di esseri umani



verso, da e all'interno della Nigeria ai fini della prostituzione e le fonti in esso citate Minority Rights Group International - Rapporto annuale sulla situazione delle minoranze http://www.ecoi.net/file_upload/4232_1404981724_mrg-state-of-the-worldsminorities-2014-africa.pdf Agence France Presse : "More than 60 women, girls escape abductors in Nigeria", 07/07/2014 in Reliefweb: <http://reliefweb.int/report/nigeria/more-60-women-girls-escape-abductors-nigeria-security-source> Freedom House: Freedom in the World 2014 Nigeria, 23 January 2014 (available at [ecoi.net](http://www.ecoi.net)) http://www.ecoi.net/local_link/280220/397094_en.html) si ravvisa per la ricorrente il rischio di subire un danno grave in caso di rimpatrio, segnatamente il rischio di cui all'art. 14 lett. a) D.lgs. n.251/2007.

Secondo l'orientamento della Cassazione *"In tema di protezione internazionale dello straniero, l'esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria evidenzia un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, una attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del "fumus persecutionis", mentre, con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo"*. (Cass. Sez. 6 - 1, Sentenza n. 6503 del 20/03/2014).

Infatti considerato che il primo contatto dell'organizzazione criminale è avvenuto proprio nel villaggio dove risiede la ricorrente e che non si hanno elementi per ritenere che la situazione sia ad oggi mutata, vi è il fondato pericolo che, se la ricorrente facesse ritorno nel suo paese di origine, verrebbe ad essere in serio pericolo di vita, essendo più che verosimile l'attuazione da parte dell'organizzazione di una serie di ritorsioni nei confronti della vittima della tratta se non altro dirette a recuperare il danaro investito per far espatriare la ricorrente. Deve quindi concludersi che, nel caso di specie, gli elementi peculiari



della situazione personale della ricorrente integrano il danno grave di cui all'art 14 lett a) al quale ella si troverebbe ad essere esposta qualora facesse rientro nel proprio paese (Cass. 16202/2015).

Del resto, il dovere di proteggere “le vittime di tratta” trova il proprio fondamento in numerose disposizioni della nostra Carta Costituzionale, ma nasce a livello internazionale dalla Convenzione di Varsavia (Convenzione n. 197 del Consiglio d'Europa sulla lotta alla tratta di esseri umani approvata a Varsavia il 16 maggio 2005, ratificata in Italia con L. 2 luglio 2010 n. 108) che pure sviluppa indicazioni già contenute nel protocollo addizionale sul trafficking alla Convenzione delle Nazioni Unite sul crimine organizzato transnazionale, approvata a Palermo nel 2000 e ratificata con L. 16 marzo 2006 n. 146, che può essere considerata il primo trattato internazionale dedicato in modo specifico alla protezione dei diritti delle persone oggetto della tratta di esseri umani. Significative, inoltre, in materia sono le sentenze della Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. IV, 17 maggio 2017 n. 12333 e Cass. Civ., Sez. I, 24 novembre 2017, n. 28152) la cui portata innovativa risiede nell'aver sancito il diritto alla protezione internazionale per le vittime di violenza di genere, le quali possono vedersi riconosciuta la protezione sussidiaria. In questo senso, le parti sono tenute a riconoscere che la violenza di genere può costituire un danno grave, tale da giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria, così come definita dalla Direttiva 2011/95/UE. L'art. 60 della Convenzione del Consiglio d'Europa siglata ad Istanbul l'11 maggio 2001, al par. 2, richiede, inoltre, che gli Stati adottino un'interpretazione sensibile al genere (gender-sensitive-interpretation) per ciascuno dei motivi menzionati dalla Convenzione di Ginevra. Pertanto, pur non volendo implicare un automatico riconoscimento della protezione internazionale a tutte le donne, questa disposizione impone una valutazione dei casi concreti, alla luce delle singole specificità, che tenga conto di come il genere possa influire sul rischio di un danno grave. Infatti, la Convenzione di Istanbul richiama esplicitamente le linee guida dell'Unchr del 2002 che esemplificano i casi nei quali potrebbe sussistere il rischio che le donne siano perseguitate per ragioni correlate con una delle fattispecie contenute nella Convenzione di Ginevra del 1951. Inoltre, le linee guida dell'Unchr del 2002 aggiungono che, pur laddove l'esperienza di tratta possa dirsi ormai “conclusa”, la situazione personale della vittima potrebbe ancora dispiegare i suoi effetti tanto da rendere “intollerabile il suo ritorno nel



proprio Paese di origine” e potendosi temere il rischio di possibili nuove esperienze di tratta se fosse rinviata nel territorio dal quale è fuggita o in cui è stata già vittima di tratta. Infine, nel caso in esame occorre valorizzare anche l’abbandono da parte della ricorrente della prostituzione con l’inizio di un’attività lavorativa documentata in atti.

Per tutte queste ragioni deve essere riconosciuta la protezione internazionale nella forma della protezione sussidiaria.

La domanda di protezione sussidiaria deve essere, pertanto, accolta. Quella di protezione umanitaria resta assorbita.

Poiché la ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e parzialmente soccombente è il Ministero dell’interno, non va provveduto sulle spese del procedimento (cfr. art. 133 D.P.R. 30.05.2002, n. 115).

P.Q.M.

Il Tribunale ordinario di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- Rigetta la domanda di protezione internazionale sotto il profilo di status di rifugiato;
- Accoglie il ricorso e riconosce alla Sig.ra [REDACTED] e al Prec. [REDACTED] la protezione sussidiaria.

Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.

Trento, 19 marzo 2019

Il presidente estensore
- dott. Roberto Beghini -

